

Applicazione della marca da bollo sulle fatture

È opportuno precisare che la marca da bollo va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza addebito dell'Iva. In base a quanto previsto dall' art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972, l'**imposta sul valore aggiunto** e l'**imposta di bollo** sono tra loro **alternative**.

Di conseguenza quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accredito riguardano pagamenti di **corrispettivi assoggettati ad Iva**, gli stessi sono **esenti dall'imposta di bollo**.

La marca da bollo va invece applicata (nella **misura di 2,00 euro**) esclusivamente alle fatture, sia cartacee che elettroniche, **emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 Euro**; per quelle di importo inferiore invece la marca da bollo non è richiesta; se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a 77,47 Euro.

In pratica, il principio di alternatività comporta che siano **esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto**:

- **fatture**, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti **riguardanti operazioni soggette ad Iva** (sia quando l'Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
- fatture riguardanti **operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci** (esportazioni dirette e triangolari - art. 8 lett. a) e b) Dpr. 633/1972) ed a **cessioni intracomunitarie di beni** (art. 41, 42 e 58 Dl 331/1993);
- sulle fatture con Iva assolta all'origine, come nel caso della **cessione di prodotti editoriali**;
- sulle fatture soggette al **reverse charge** (art. 17, comma 6 Dpr 633/1972) e **cessione di rottami** (art. 74 comma 7 e 8 Dpr 633/1972).

Sono invece **soggette** alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un **importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva**, quali:

- le **fatture fuori campo Iva**, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72)
- le **fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies** Dpr 633/72;
- le **fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali** che

- emettono la dichiarazione d'intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni **assimilate** alle **cessioni all'esportazione** (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
 - le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
 - **esenti** (art.10 Dpr 633/72);
 - **escluse** (art.15 Dpr.633/72);
 - le fatture emesse dai **contribuenti in regime dei minimi e forfettario** (Circolare7/E/08).

La marca da bollo, se assolta tramite **contrassegno telematico**, deve essere applicata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente; sulle altre copie andrà riportata la seguente dicitura: "imposta di bollo assolta sull'originale".

Sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: "**imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014**" **SE** l'imposta di bollo viene assolta in **modo virtuale**.

L'art. 15, Dpr n. 642/72 disciplinando il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo prevede che:

- il contribuente può richiedere una specifica autorizzazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- l'Ufficio ricevuta la predetta richiesta procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31/12;
- sugli atti/documenti, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, va riportata l'indicazione che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale e gli estremi della relativa autorizzazione;
- va presentata al competente Ufficio una dichiarazione annuale "esclusivamente in modalità telematica", **entro il 31/01** dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa;
- La stessa dichiarazione telematica dovrà essere presentata ogni anno entro il 31/01 dell'anno successivo.

Come stabilito incidentalmente dall'art. 1199 c.c., l'importo dell'imposta di bollo sui documenti contabili compete, di norma, a carico del debitore, anche se è prevista una **responsabilità solidale** di entrambe le parti, quindi, sia di chi emette sia di chi riceve la fattura senza la corretta applicazione del bollo.

Se il costo dell'imposta di bollo è posto a carico del cliente, l'importo di 2,00 euro deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall'ambito Iva in base all'art. 15 Dpr 633/1972.

Si precisa che, nel caso in cui, ad esempio a causa di smarrimento, sia necessario produrre nuovamente un documento precedentemente emesso, **la copia conforme segue il medesimo trattamento ai fini dell'imposta di bollo del documento originale**: se la fattura era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la fattura non lo era, non lo sarà neppure la copia.

In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell'imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l'imposta evasa (art. 25, d.P.R. n.642/72).